
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Motivazione per *relationem* ad altra sentenza: occorre un'autonoma e critica valutazione del giudice

Va ribadito il principio secondo cui la motivazione di una sentenza per relationem ad altra sentenza è legittima quando il giudice, riportando il contenuto della decisione evocata, non si limiti a richiamarla genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.11.2014, n. 24249

...omissis...

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n.25369/2012 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 - E' chiesta la cassazione della sentenza n.456/07/2011, pronunciata dalla CTR di Napoli Sezione n. 07 il 03.06.2011 e DEPOSITATA il 21 settembre 2011, con cui detta Commissione ha confermato la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente, rideterminando il reddito imponibile, relativo ad IRPEF ed IRAP dell'anno 2005.

Il ricorso è affidato a più mezzi, con i quali la decisione di appello viene censurata, sotto diversi profili, per mancanza di motivazione e violazione di legge.

2 - L'intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto che l'impugnazione venga rigettata.

3 - La CTR, in vero, ha ritenuto di accogliere



La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice

l'appello dell' Agenzia Entrate, esprimendo condivisione per le argomentazioni svolte dai Giudici di primo grado.

4 - Le questioni poste con i motivi del ricorso, vanno esaminate, tenendo conto di principi, espressione di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale.

Costituiscono principi consolidati, sia quello secondo cui " la motivazione di una sentenza per relationem ad altra sentenza, è legittima quando il giudice, riportando il contenuto della decisione evocata, non si limiti a richiamarla genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione" (Cass. n.1539/2003; n.6233/2003; n.2196/2003; n.11677/2002, n.3636/2007), sia pure l'altro, per il quale, è configurabile l'omessa motivazione, "quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass.n.890/2006, n.1756/2006, n.2067/1998).

Nel caso, la sentenza, non appare in linea con tali principi, stante che il mero richiamo alla decisione di primo grado, non soddisfa l'obbligo motivazionale.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice

5 - Data la delineata realtà processuale, sulla base dei richiamati principi, si propone, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la causa in Camera di Consiglio, accogliendo il ricorso per manifesta fondatezza. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.

La Corte,

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che alla stregua del richiamato e condiviso principio, va accolto il primo motivo del ricorso, con assorbimento delle altre censure e che, per l'effetto ed in relazione, va cassata l'impugnata decisione;

Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa nella CTR della Campania, procederà al riesame e, quindi, applicando il principio trascritto, deciderà nel merito e sulle spese, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, per quanto di ragione; cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla CTR della Campania.

Così deciso in Roma il 17 ottobre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
